

Paura dal coronavirus nelle carceri albanesi: detenzione domiciliare per chi è sotto i tre anni di pena, che diventano cinque anni per gli over 60

di **Elton Kalica**

Il 20 marzo il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, organo del Consiglio d'Europa, ha pubblicato un documento indicando i principi di riferimento che devono guidare chi amministra i luoghi di privazione della libertà nella situazione di pericolo causato dal Covid-19. Tra i principi richiamati il documento considera imperativo, specialmente in presenza di sovraffollamento, utilizzare maggiormente le misure alternative al carcere, specie per i detenuti in attesa di giudizio, ma diminuire le pene anche per i condannati, concedere liberazioni anticipate, rivalutare la collocazione dei pazienti psichiatrici in strutture residenziali, ridurre al massimo la detenzione amministrativa per gli immigrati, dedicare la massima attenzione a quei gruppi di detenuti considerati vulnerabili o a rischio come le persone anziane e i soggetti con patologie che possono aggravarsi in presenza del virus.

Tre giorni dopo il governo albanese ha emanato un Decreto legge che, richiamando alcuni principi del Cpt, si pone come finalità quello di prendere misure temporanee per prevenire la diffusione dell'infezione del virus Covid-19 nel sistema di esecuzione penale, così come la difesa dell'ordine e della sicurezza nelle carceri attraverso la salvaguardia delle condizioni per la tutela della vita e della salute dei condannati.

In sostanza si concede una specie di detenzione domiciliare ai condannati che hanno un residuo pena inferiore ai tre anni, che diventa di cinque anni nel caso di detenuti ultrasessantenni. Il sistema penitenziario albanese ospita circa tremila detenuti, 160 dei quali sono ultrasessantenni. Da una stima iniziale, le autorità hanno dichiarato di riuscire a mandare a casa almeno 600 detenuti: un quinto del totale.

Mentre eravamo abituati a un immaginario che vedeva la giustizia albanese talmente terribile che gli albanesi si divertivano a fare reati in un'Italia dalla giustizia troppo buonista, questa legge ci restituisce l'immagine di un governo che prende seriamente i diritti dei detenuti di fronte alla pandemia del coronavirus.

Certo anche in questa legge ci sono delle categorie di detenuti escluse dalla detenzione domiciliare. Sono anni che l'Ordinamento penitenziario albanese adotta la logica dei reati ostativi (di recente ha introdotto persino il regime di 41 bis). L'esclusione riguarda un elenco abbastanza lungo di reati e di circostanze escludenti, che rivela una contraddizione con quei principi di tutela della vita e della salute dei condannati indicati dal Cpt e richiamati nella legge albanese. Ma si sa che queste misure sono spesso frutto di tensioni e di compromessi. Ma se pensiamo a quei 160 ultrasessantenni che potranno lasciare le carceri albanesi e scontare la pena a casa, lontani dalle celle sovraffollate e dalla paura del contagio, non possiamo che vedere il bicchiere mezzo pieno e sperare che anche l'Italia aumenti quel residuo pena di 18 mesi stabilito dal decreto "Cura Italia" come criterio per accedere alla detenzione domiciliare.

Legge n.7 del 23.3.2020

Per la permanenza temporanea presso il domicilio dei condannati

Visto l'art. 101 della Costituzione, proposto dal Ministro della giustizia,
il Consiglio dei Ministri decreta:

Articolo 1

Oggetto

Questa legge si pone l'obiettivo di stabilire le condizioni e i criteri per la permanenza presso il domicilio dei condannati come un permesso speciale nel periodo dell'epidemia causata dal Covid-19.

Articolo 2

Finalità

Questa legge ha come scopo quello di prendere misure temporanee per prevenire la diffusione dell'infezione del virus Covid-19 nel sistema di esecuzione penale così come la difesa dell'ordine e della sicurezza nel sistema attraverso la salvaguardia delle condizioni per la tutela della vita e della salute dei condannati.

Articolo 3

Definizioni

Nella comprensione della presente legge con i seguenti termini si definisce:

- a) **“Condannato”**, ogni persona, cittadino albanese, straniero o apolide, condannato da una sentenza definitiva emanata da un tribunale albanese, oppure condannato con una sentenza emessa da un tribunale di un altro Stato che è stata riconosciuta e convertita da un tribunale albanese in modo definitivo, che sta scontando la condanna in un istituto di pena.
- b) **“Permanenza temporanea a domicilio”**, un permesso speciale concesso al condannato a fronte della situazione causata dal Covid-19 per cui il condannato rimane temporaneamente nel proprio domicilio, che si tratti di abitazione privata oppure un centro di salute pubblica, per le persone che rientrano nei criteri previsti da questa legge.
- c) **“Patologia cronica pericolosa per la vita”**, le malattie croniche di cui soffre il condannato e che nel caso di una infezione dovuta al Covid-19 può portare al condannato delle conseguenze gravi sulla salute oppure la morte.

Articolo 4

Criteri per beneficiare del permesso speciale

1. Il condannato può beneficiare del permesso speciale per un periodo di 3 mesi nel caso in cui, alla data dell'entrata in vigore di questa legge:
 - a) Risulta condannato in forma definitiva e rientra nelle successive due circostanze:
 - i. Ha un residuo pena di 3 anni di carcere
 - ii. Non rientra nelle circostanze ostative previste dall'art. 5 di questa legge.
 - b) Risulta condannato in forma definitiva e rientra in tutte le successive circostanze:
 - i. Ha un residuo pena di 5 anni di carcere
 - ii. Ha un'età di 60 anni o superiore
 - iii. Ha una patologia pericolosa per la vita comprovata da certificazioni mediche secondo le leggi in vigore
 - iv. Non rientra nelle circostanze ostative previste dall'art. 5 di questa legge.
2. Il periodo della permanenza temporanea presso il domicilio come stabilito da questa legge viene conteggiato come pena espiata.
3. Nel caso in cui durante il permesso speciale di permanenza temporanea presso il domicilio la magistratura decida di concedere una misura alternativa, il permesso decade.

Articolo 5

Criteri ostativi alla permanenza temporanea presso il domicilio

1. Sono esclusi dalla misura di permanenza temporanea presso il domicilio le persone condannate per:
 - a) Crimini contro l'umanità
 - b) Omicidio volontario
 - c) Reati a sfondo sessuale
 - d) Sequestro di persona
 - e) Rapina aggravata, danneggiamento attraverso incendio o materiale esplosivo della rete elettrica e idrica
 - f) Reati contro la sovranità e l'ordine costituito
 - g) Atti terroristici
 - h) Reati contro l'autorità statale

- i) Reati commessi nell'ambito di bande armate o criminalità organizzata
- 2. Sono esclusi quei detenuti che non rientrano nelle circostanze del primo paragrafo ma che:
 - a) Sono accusati o condannati per reati commessi durante la detenzione;
 - b) È stato oggetto di rapporto disciplinare nell'ultimo semestre secondo il regolamento penitenziario
 - c) Rappresenta pericolosità sociale oppure può mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - d) Non ha un domicilio oppure i propri famigliari si rifiutano di ospitarlo.

Art. 6

Procedure ai fini dell'ottenimento della misura

1. La valutazione delle condizioni e dei criteri per concedere il permesso speciale di permanenza temporanea nel proprio domicilio, viene effettuata preliminarmente dalla Commissione trattamentale del carcere.
2. Il condannato presenta la domanda allegando il modulo di patto di responsabilità insieme alla disponibilità dei famigliari ad ospitarlo presso l'abitazione. La direzione generale delle carceri predispose i moduli relativi alla domanda, al patto di responsabilità e alla disponibilità della famiglia.
3. La Commissione trattamentale valuta la domanda entro 5 giorni. Nel caso di una valutazione positiva propone l'accoglimento della domanda. In caso contrario la Commissione trattamentale rigetta la domanda
4. La Direzione Generale, laddove concorda con la proposta positiva della Commissione, approva la misura entro 3 giorni indicando la data dell'inizio e la data in cui termina la permanenza presso il proprio domicilio.
5. Nel caso in cui la Direzione Generale valuta infondata la proposta della Commissione trattamentale, chiede alla Commissione speciale del riesame (art. 7) una rivalutazione della domanda. La Commissione speciale del riesame deve esprimersi entro 3 giorni e la sua valutazione viene accolta immediatamente dalla Direzione.
6. Nel caso in cui, al termine di 3 mesi dall'entrata in vigore di questa legge, non si è dichiarata la fine dell'emergenza, il periodo di permanenza presso il proprio domicilio si rinnova per altri 3 mesi.

Art. 7

La Commissione speciale di riesame

Art. 8

Le condizioni da osservare durante la permanenza temporanea nel domicilio

1. Il condannato, durante la permanenza presso il proprio domicilio, deve osservare quanto segue:
 - a. Non può lasciare il domicilio senza il permesso della polizia di Stato;
 - b. Deve mantenere contatti continui con la stazione di Polizia della zona;
 - c. Non è permesso espatriare;
 - d. Seguire le raccomandazioni istituzionali contro la diffusione del virus;
 - e. Nella data indicata come termine della misura, deve presentarsi presso l'istituto di pena in cui era precedentemente recluso.
2. La Direzione Generale può revocare la misura nel caso in cui il condannato trasgredisca le prescrizioni di cui al punto 1.

Art. 9

Obbligo di rientro al termine del periodo di permanenza temporanea

1. Il mancato rientro presso l'istituto di pena al termine della permanenza presso il domicilio oppure in caso di revoca, comporta l'avvio del procedimento penale di cui all'art. 323 C.P.

2. Al termine del periodo di permanenza presso il domicilio, prima dell'accettazione, il condannato deve sottoporsi alle necessarie analisi mediche relative al Covid-19 presso l'istituto.

Art. 10

Entrata in vigore

Questo Decreto-legge entra in vigore immediatamente e viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.